

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

tra

Il Gruppo Consiliare Regionale Emiliano Sindaco di Puglia con sede in Bari alla Via Capruzzi n.212 C.F.: 93461400728, nella persona del suo Presidente pro-tempore dott. Sabino Zinni nato ad Andria il 6/6/1962 ed ivi residente alla via Bologna 68

e

Dott.ssa Maria Teresa Saracino C.F. SRCMTR73D63F152C nata a Mesagne (BR) il 23/4/1973 , residente in Mesagne al Viale Indipendenza n.7

premesso

che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.29 del 22 ottobre 2015, avente ad oggetto "Disciplina e regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei Gruppi Consiliari modifiche e integrazioni alle leggi Regionali del 30 novembre 2012 e 11 Gennaio 1994 n.3", il gruppo Consigliare Emiliano Sindaco di Puglia, intendono costituire un contratto di consulenza professionale alle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La Dott.ssa Maria Teresa Saracino s'impegna a prestare la propria attività professionale per le esigenze del Gruppo Consiliare Emiliano Sindaco di Puglia.

La Dott.ssa Saracino dovrà svolgere le seguenti attività professionali:

- consulenza giuridica sui disegni di legge e sulle proposte di modifica di leggi regionali;
- consulenza giuridico-amministrativa all'attività istituzionale dei consiglieri e nei rapporti con gli organismi regionali.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto terminerà improrogabilmente al 31/12/2015 senza alcun preavviso.

ARTICOLO 3 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dalla Dott.ssa Saracino nel contesto di un rapporto di attività autonoma professionale privo del carattere della subordinazione e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici.

Il consulente svolge personalmente, senza valersi di sostituti, l'attività richiesta.

ART. 4 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il consulente si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti regionali d.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2015.

ARTICOLO 5 – RISULTATO

Il consulente, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al gruppo Consiliare Emiliano Sindaco di Puglia ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

ARTICOLO 6 - COMPENSO

Il compenso è onnicomprensivo ed è determinato per l'intera durata del contratto in euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre IVA, ritenuta fiscale ed accessori se dovuti.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso avverrà a mezzo bonifico bancario a prestazione eseguita e previa presentazione di regolare fattura intestata al Gruppo Consiliare.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE – RECESSO - DECADENZA

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, il Gruppo Consiliare potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del Codice Civile.

Sono causa di risoluzione e quindi di cessazione immediata del contratto di consulenza in caso sopravvengano nel corso del rapporto una delle seguenti circostanze:

- che il consulente sia rinviato a giudizio o sottoposto misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e/ o mafiosa;
- che il consulente sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del gruppo Consiliare del Consiglio regionale.

E' causa di risoluzione immediata del contratto il venir meno, a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato ai singoli gruppi consiliari.

E' causa di risoluzione o decadenza dal contratto di collaborazione la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia previsto dal D.G.R. n.1423 del 4 luglio 2015.

ARTICOLO 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui la Dott.ssa Maria Teresa Saracino dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il consulente non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. La dott.ssa Saracino autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgv. 196/2003.

ARTICOLO 12 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Dott.ssa Maria Teresa Saracino è nominata "Incaricato del trattamento dei dati personali". Potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile del trattamento.

Non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale.

ARTICOLO 13 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).

ARTICOLO 14 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ


La Dott.ssa Maria Teresa Saracino dichiara altresì:

- di non essere legata da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con alcun consigliere regionale componente dell'attuale Assemblea Legislativa regionale.
- di non essere stata rinviata a giudizio o sottoposta misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- di non essere stata condannata, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del gruppo Consiliare del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.


ARTICOLO 16 – ONERI FISCALI




Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

BARI, 2 novembre 2015

IL CAPO GRUPPO CONSILIARE - Lista Emiliano Sindaco di Puglia
Dott. Sabino ZINNI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sabino Zinni', written over a horizontal line.

IL CONSULENTE
Dott.ssa Maria Teresa SARACINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Teresa Saracino', written over a horizontal line.